

Super delega, arriva lo spacchettamento: approvati 10 Ddl

Il Consiglio dei Ministri vara provvedimenti che “superano” il disegno di legge semplificazione/codificazione varato il 12 dicembre. Uno dei testi riguarda l’energia e non mancano le novità: dalla bozza sparisce il riferimento ad Arera, Gse ed Enea, entrano gli iter autorizzativi degli impianti Fer

Arriva lo spacchettamento del Ddl semplificazioni/codificazioni con deleghe per intervenire in svariati settori, varato dal Governo lo scorso 12 dicembre ma mai approdato in Parlamento.

Il provvedimento, come anticipato, è stato infatti diviso in più provvedimenti, dieci per l’esattezza. La ripartizione è stata fatta in nove casi per materia, mentre resta un Ddl delega omnibus e nello specifico è quello che si occupa anche di energia.

La decisione di spacchettare la super delega l’ha presa il Consiglio dei ministri riunitosi ieri sera che ha appunto licenziato i dieci disegni di legge di delega al Governo “per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore”, alcuni dei quali, si legge nella nota diramata dal CdM, “sono collegati alla legge di bilancio per il 2019, fanno seguito e superano, ampliandone la portata, il disegno di legge in materia di semplificazione approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 dicembre”.

Nel dettaglio i nove Ddl mono settoriali riguardano, rispettivamente, contratti pubblici, Codice civile, agricoltura, turismo, disabilità, lavoro, istruzione e ricerca, ordinamento militare, Codice dei beni culturali e paesaggio.

Il decimo, quello che riguarda il settore energetico, prevede invece deleghe al Governo per intervenire con decreti legislativi, su numerosi comparti, dalle attività economiche, all’edilizia, passando per il soccorso alpino, la giustizia tributaria e la salute, fino appunto all’energia.

Il Ddl di interesse ha per titolo “deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione” ed è composto, stando alla bozza entrata in CdM, da 9 articoli, il numero 6 reca “principi e criteri direttivi specifici in materia di energia e fonti rinnovabili” e non mancano le novità rispetto quanto previsto per il settore nel Ddl licenziato a dicembre.

Si restringono infatti i settori della delega, che a differenza della precedente versione, non riguarda più Arera, Gse ed Enea (contro l’ipotesi di un intervento del regolatore con delega aveva pubblicamente preso posizione, a titolo personale, il commissario Arera Stefano Saglia e Aiget).

Resta confermato invece che la delega al Governo interessa: politica e strategia energetica nazionale anche con riferimento a reti di trasporto, infrastrutture energetiche, sicurezza degli approvvigionamenti e gestione dei servizi energetici; energia elettrica e termica (quest’ultima aggiunta nel nuovo testo); produzione, trasporto e rete gas nazionale; prodotti da oli minerali e petroliferi; protezione dalle radiazioni ionizzanti e residue attività conseguenti all’avvenuto smantellamento delle ex centrali nucleari; riduzione delle emissioni dei gas a

effetto serra; fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento a quelle geotermiche, alla produzione di energia da fonte solare, da biomasse, biometano, biocarburanti e bioliquidi; mercato dell'energia e borsa elettrica; risparmio energetico; liberalizzazione e disciplina del mercato del gas naturale e dell'energia. Inserito infine un nuovo settore di intervento per la delega ed è quello delle procedure di autorizzazione degli impianti rinnovabili.

La delega, specifica l'articolo 3 della bozza di Ddl (il testo entrato in CdM è disponibile in allegato), va esercitata entro due anni e i relativi decreti legislativi sono adottati su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, del ministro delegato per la PA e dei ministri con competenza prevalente nella materia (nel caso dell'energia il Mise), di concerto con il ministero dell'Economia e con gli altri ministri competenti. Sugli schemi di D.Lgs è acquisito il parere della Conferenza Unificata (che ha 45 giorni di tempo superati i quali si procede), del Consiglio di Stato e successivamente delle commissioni parlamentari competenti. Anche nel caso del Parlamento si prevedono 45 giorni di tempo per il parere decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Se invece i pareri arrivano e l'esecutivo decide di non tenerne conto trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie motivazioni, dando al Parlamento dieci giorni per replicare ma poi può comunque andare avanti.

Se con lo spacchettamento aumentano i Ddl, le perplessità sulla manovra complessiva restano le stesse. I criteri di delega – come nella versione del Ddl varato a dicembre - restano infatti quanto mai ampi e generici e sono elencati all'articolo 3: si parla ad esempio di organizzazione delle disposizioni per settori omogenei; coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni; aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; indicare le disposizioni da abrogare; assicurare l'unicità, la chiarezza e la completezza delle discipline per le attività.

Nel caso dell'energia, l'articolo 6 specifica che nell'esercizio della delega, nel rispetto delle norme Ue e delle competenze regionali, accanto ai principi e criteri di cui all'articolo 3, si provvede ad armonizzare per le Fer la disciplina sulla cumulabilità degli incentivi stabilendo altresì, si legge sempre nella bozza, “la misura della loro decurtazione anche in ragione della potenza degli impianti, per le ipotesi di violazione del divieto di cumulo degli incentivi erogati dal Gse nonché, se necessario, le eventuali modalità di recupero delle somme erogate, abrogando le disposizioni vigenti incompatibili”.

Il Ddl che si occupa di energia non si limita infine a individuare i settori su cui intervenire ma – per implementare il provvedimento - prevede una miriade di comitati, cabine di regia, nonché il riordino dell'Unità di semplificazioni e una delega per l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di una Commissione permanente per l'attuazione delle misure per la semplificazione composta da non oltre dieci componenti scelti tra magistrati, avvocati dello stato, professori universitari, dirigenti pubblici, avvocati, esperti. Una Commissione su cui viene

accentrato, è proprio il caso di dirlo, il potere di esprimersi sulla conformità alla legge di adempimenti, oneri regolatori e atti amministrativi. Questo dice almeno la bozza entrata in CdM e in ogni caso va sottolineato che il testo deve comunque passare al vaglio del Presidente della Repubblica che ne deve autorizzare la presentazione in Parlamento.

QE, 1-3-2019